



**Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti**

Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto

Reparto 6° - Ufficio II

Sicurezza della Navigazione

Roma, 02 Maggio 2011
(p.d.c. Ufficio II - Sez. I Tel. 06/45489254)
(e-mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it)

Al VEDASI ELENCO ALLEGATO

Prot. n° 06.02/40321 /Uff. II - Sez. I

CIRCOLARE NON DI SERIE N. 09/2011

Argomento: Istruzioni per il mantenimento a bordo delle gruette non MED (art. 95.13 del D.P.R. 435/91 e punto 10.4 Capitolo III - Regola 10 D.lgs. 45/2000 che rimanda le caratteristiche dei dispositivi di messa a mare alla Regola 9).

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Seguito: Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Generale n. 89 prot. n. 115837 in data 06.12.2010.

Riferimento: foglio prot. 02.02.04/415/OP in data 05.04.2011 della Capitaneria di Porto di Viareggio (diretto solo a questo Comando generale).

Questo Comando generale è stato interessato dalla Capitaneria di Porto di Viareggio relativamente ad alcune unità da trasporto passeggeri locali e ricadenti, per i profili di sicurezza della navigazione, nell'ambito normativo del D.P.R. 435/91 per le quali, in occasione del rinnovo della pertinente certificazione di sicurezza, sono state riscontrate alcune difficoltà per renderle pianamente "in compliance" con quanto stabilito con la Circolare di cui si fa seguito.

Per completezza di informazioni appare necessario menzionare che la problematica è stata altresì segnalata, in via non ufficiale, anche per ciò che attiene l'applicazione su navi passeggeri soggette al D.lvo 45/2000 e succ. mod. e, pertanto, appare opportuno meglio precisare le finalità della Circolare Serie Generale n. 89/2010, per una più adeguata ed armonizzata applicazione dei suoi contenuti.

In via preliminare giova ricordare che già nelle *"linee guida"* allegate al documento, sono stati richiamati i contenuti della vigente Circolare prot. n. 31094 in data 14 febbraio 1991, dell'allora Ministero della Marina Mercantile, che nell'indicare l'obbligo della installazione di un battello di emergenza, rimanda l'idoneità dell'equipaggiamento, della robustezza e della messa in opera alla valutazione del Capo del Circondario marittimo e, ove applicabile del Capo del Compartimento, sentito l'ente tecnico.

Per quanto sopra e nel merito, si forniscono i sotto indicati ulteriori elementi di valutazione:

A) Dispositivi di messa a mare del battello di emergenza non conformi alla direttiva MED installati a bordo di unità soggette al D.lgs. 45/2000.

Per tali unità l'applicazione della Circolare di cui trattasi, per la specifica parte ad essa dedicata, è obbligatoria fermo restando la non retroattività della norma. Pertanto i provvedimenti precedentemente emessi dal Comando generale o dall'Autorità Marittima locale e rilasciati quindi, secondo le proprie competenze, continuano a mantenere la loro validità.

Si precisa, inoltre, che la frase *"la posizione di riposo (stowage position) del battello sia a meno di 4,5 metri al di sopra della linea di galleggiamento della nave misurata dalla chiglia del battello ed in condizioni di minimo carico"*, in aderenza a quanto statuito dal testo della regola III/9.1.1.a) della direttiva 2009/45/CE ed a quanto tra l'altro riportato nel testo della Circolare n° 89/2010, deve essere intesa come *"il cui imbarco avvenga da una posizione sul ponte a meno di 4,5 metri sopra la linea di galleggiamento in condizioni di minimo carico"*. Ciò significa che per la determinazione dell'applicabilità dei contenuti della Circolare più volte citata alle navi esistenti (costruite cioè prima del 1° luglio 1998) deve essere fatto riferimento alla "prevista e reale" posizione di imbarco sul battello il cui dispositivo di messa a mare è oggetto della verifica.

B) Dispositivi di messa a mare del battello di emergenza non conformi alla direttiva MED installati a bordo di unità soggette al DPR 435/91.

L'applicazione dei contenuti di questa specifica parte della Circolare, come richiamato nelle premesse del pertinente titolo, resta in capo alla locale Autorità Marittima, secondo le rispettive competenze previste dal vigente Regolamento di Sicurezza (tabella dell'art. 55 nota 3), per ciò che attiene alla determinazione dell'accettabilità dei battelli di emergenza e dei relativi mezzi di ammaino di cui agli articoli 104.6, 105.3, 113.4 e 114.1.

Pertanto, le disposizioni impartite, devono intendersi esclusivamente una linea guida la quale, in particolare per le navi esistenti, dovrà essere applicata per quanto ragionevole e praticabile con la finalità di ridurre, il più possibile, il "gap di sicurezza" che oggi esiste tra il D.lgs 45/2000 ed il D.P.R. 435/91.

Inoltre, per quanto attiene l'ipotizzato conflitto tra i contenuti della Circolare e quanto statuito dall'art. 95.13 del Regolamento di Sicurezza, si conferma la piena applicabilità del DPR 435/91, sia in considerazione della prevalenza di quest'ultimo, in quanto fonte di derivazione normativa, sia in considerazione dei contenuti della stessa Circolare, attraverso la quale si afferma: *"analogia procedura dovrà essere seguita per quanto attiene ai contenuti dell'art. 95.13, fermo restando i limiti operativi in esso contenuti"* (piccole navi, ponte di imbarco a meno di 2 (due) metri sopra la linea di minima immersione di navigazione, ecc.). Pertanto i dispositivi di ammaino approvati a suo tempo dell'Organismo affidato della nave non necessiteranno di una nuova verifica secondo la Circolare più volte citata.

Appare altresì necessario confermare la competenza delle locali Autorità Marittime per ciò che attiene la valutazione dell'idoneità dei citati dispositivi e specificare che copia della documentazione amministrativa richiamata deve essere inviata allo scrivente, esclusivamente per permettere l'aggiornamento del fascicolo nave e consentire di esercitare il necessario controllo sull'attività di cui trattasi.

Per quanto attiene alla dichiarazione di rispondenza da rilasciarsi a cura dell'Organismo affidato attestante la conformità dei dispositivi di ammaino e recupero alla citata Circolare, in caso di parziale aderenza alle previsioni impartite, la stessa e la relativa marcatura, potranno essere sostituiti dal un verbale di visita in commissione attestante l'idoneità degli stessi, comprensivo sia delle valutazioni discrezionali assunte dall'Autorità Marittima, competente per territorio, sia del parere tecnico formulato dall'Organismo affidato dell'unità. Tale atto dovrà essere citato all'interno del provvedimento di "mantenimento a bordo" da rilasciarsi a cura della predetta Autorità.

Infine, si ribadisce, ancora una volta che sono escluse dall'applicazione delle norme sopra citate le unità già in possesso di autorizzazione al mantenimento a bordo, rilasciata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto o dalla locale Autorità Marittima, purché continuino a corrispondere alle condizioni di sicurezza esistenti all'epoca degli accertamenti.

IL CAPO REPARTO
C.V. (CP) Nicola CARLONE



ELENCO INDIRIZZI
INDIRIZZI PER COMPETENZA

- | | |
|---|---------|
| ➤ DIREZIONI MARITTIME | TUTTE |
| ➤ AUTORITÀ MARITTIMA DELLA NAVIGAZIONE DELLO STRETTO DI MESSINA | MESSINA |
| ➤ CAPITANERIE DI PORTO | TUTTE |
| ➤ UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI | TUTTI |
| ➤ RINA
Via Corsica, 12 – 16128 | GENOVA |
| ➤ AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
Via al Porto Antico, 23 – Edificio "Millo" – 16126 | GENOVA |
| ➤ BUREAU VERITAS
Via Paolo Imperiale 4/1 – Edificio "Caffa" – Darsena – 16126 | GENOVA |
| ➤ GERMANISCHER LLOYD
Via Paolo Imperiale 4/8-9 – Edificio "Caffa" – Darsena – 16126 | GENOVA |

INDIRIZZI PER CONOSCENZA

- | | |
|--|------|
| ➤ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Gabinetto del Ministro – Piazzale porta Pia, 1 – 00198 | ROMA |
| ➤ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
V.le Dell'Arte 16 – 00144 | ROMA |
| ➤ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
V.le Dell'Arte, 16 – 00144 | ROMA |
| ➤ CONFITARMA
Piazza SS. Apostoli, 66 – 00187 | |
| ➤ FEDARLINEA
Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 | ROMA |
| ➤ FEDERAGENTI
Viale Asia, 3 – 00144 | ROMA |

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Ministero degli Affari Esteri
D.G. per gli italiani all'estero e le politiche migratorie – Uff. III – Rep. Navigazione | ROMA |
| ➤ REPARTO 2° – Ufficio II° | SEDE |
| ➤ DIREZIONE MARITTIMA DELLA LIGURIA – Nucleo didattico formativo | GENOVA |
| ➤ ACCADEMIA NAVALE – 7° Gruppo Insegnamento Direzione Studi | LIVORNO |
| ➤ MARISCUOLA – Gruppo Insegnamento "NP" | LA MADDALENA |
| ➤ MARISCUOLA – Gruppo Insegnamento "NP" | TARANTO |